

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

\sim		
CU	М	А

Ordinanza n. 80 del 25-09-2024

pubbl. n.

1088

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2024-2025

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per alcuni inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente tra cui il valore limite giornaliero ed annuale per le polveri sottili, e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- a seguito dell'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea di una procedura di
 infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, la
 Corte di giustizia Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il
 superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore
 limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il
 rispetto di tali valori limite; i superamenti oggetto della sopraccitata procedura interessano anche
 una serie di zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 permangano un inquinante critico, in particolare, con riferimento al superamento del valore limite giornaliero pari a 50 μg/m3, da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- alla data del 17.09.2024 a fronte di un limite massimo di n. 35 superamenti/anno, stabilito dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010, nelle stazioni di rilevamento ARPAV di PD Mandria e PD Arcella sono stati rilevati rispettivamente n. 37 e 42 superamenti di PM10;

PRESO ATTO che:

• con Deliberazione del Consiglio n. 57 dell'11/11/2004 la Regione del Veneto ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) e con Deliberazione di

- Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del PRTRA prevedendo quest'ultimo una serie di azioni per il contenimento delle principali fonti emissive di inquinanti in atmosfera e individuando i soggetti coinvolti nella loro attuazione;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il: "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla sopraccitata situazione di inadempimento e conseguire il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure addizionali a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione dei veicoli a gasolio), ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni dalle attività agricole e zootecniche e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta "verde", ai livelli di allerta "arancio" e "rosso" laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici; la stazione di riferimento per il Comune di Padova per la valutazione della criticità legata alle concentrazioni diPM10 ed ai livelli di allerta è quella di "Mandria".

VISTA la DGRV n. 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV n. 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

VISTO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Normativa del PRTRA, sulla base delle previsioni del PRTRA e degli indirizzi regionali e sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), secondo le peculiarità territoriali.

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

RICHIAMATA la disposizione del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale n. 43 di cui alla nota della Provincia di Padova datata 29/08/2022 n. 0054725 di protocollo;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

A tutta la cittadinanza, di applicare le seguenti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025;

Con <u>livello nessuna allerta – colore VERDE</u>:

- a. il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, alle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47, 52, 53, e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
 - autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) EURO 0 e EURO 1;
 - autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) EURO 0 e EURO 1;
 - autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
 - autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
 - ciclomotori e motoveicoli categoria "L" EURO 0;

in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità (come da schema planimetrico allegato):

- comparto viario della Zona Industriale di Caselle e Zona Industriale di via Parini,
- tangenziale a sud del territorio comunale (S.R. 47 dir. 1);
- strade provinciali che attraversano il territorio comunale (S.P. 83 S.P. 13 S.P. 13var S.P. 82 S.P. 89 S.P. 38);
- Via Euganea, Via Padova, Via Monte Grappa, via Scapacchiò, il tratto compreso tra l'intersezione con via Roma fino al confine con il Comune di Saccolongo, via Roma, via Vittorio Emanuele III tratto compreso tra il ponte sul fiume Bacchiglione e l'incrocio a rotatoria con la via Vegri, via Fracastoro, via Forno tratto compreso tra le vie Don Bosco e l'intersezione con via Aquileia, via Don Bosco e Viale della Repubblica tratto compreso tra la via Padova e il proseguo con la S.P. 13var, via Aquileia, via Manzoni;
- b. il **divieto di sosta con motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:
 - autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- c. il <u>divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli</u>, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- d. il **limite di 19** °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e. il divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo fono a due stelle compresi) (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- f. l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato,

- prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- g. di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
 - la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
 - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (va incentivato l'interramento immediato);
- h. l'**obbligo di interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore, si incentivano le pratiche di interramento immediato, sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;

Con <u>livello di allerta 1 – colore ARANCIO</u>:

- a. il divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, alle seguenti categorie di veicoli privati :
 - autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) EURO 0, EURO 1, EURO 2;
 - autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) EURO 0, EURO 1, EURO 2;
 - autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
 - autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
 - ciclomotori e motoveicoli categoria "L" EURO 0, EURO 1;

in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità (come da schema planimetrico allegato):

- comparto viario della Zona Industriale di Caselle e Zona Industriale di via Parini,
- tangenziale a sud del territorio comunale (S.R. 47 dir. 1);
- strade provinciali che attraversano il territorio comunale (S.P. 83 S.P. 13 S.P. 13var S.P. 82 S.P. 89 S.P. 38);
- Via Euganea, Via Padova, Via Monte Grappa, via Scapacchiò, il tratto compreso tra l'intersezione con via Roma fino al confine con il Comune di Saccolongo, via Roma, via Vittorio Emanuele III tratto compreso tra il ponte sul fiume Bacchiglione e l'incrocio a rotatoria con la via Vegri, via Fracastoro, via Forno tratto compreso tra le vie Don Bosco e l'intersezione con via Aquileia, via Don Bosco e Viale della Repubblica tratto compreso tra la via Padova e il proseguo con la S.P. 13var, via Aquileia, via Manzoni;
- b. il divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi) (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- c. il **divieto di combustione all'aperto di residui vegetali** e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento*, etc...), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

- d. il **limite di 18** °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e. il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f. il **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato (per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25);
- g. l'**obbligo di interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h. l'invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- i. il **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- j. l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k. di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

Con livello di allerta 2 - colore ROSSO:

- a. il divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, alle seguenti categorie di veicoli privati:
 - autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) EURO 0, EURO 1, EURO 2;
 - autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) EURO 0, EURO 1, EURO 2;
 - autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
 - autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 (h 08:30 12:30);
 - ciclomotori e motoveicoli categoria "L" EURO 0, EURO 1;

in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità (come da schema planimetrico allegato):

- comparto viario della Zona Industriale di Caselle e Zona Industriale di via Parini,
- tangenziale a sud del territorio comunale (S.R. 47 dir. 1);
- strade provinciali che attraversano il territorio comunale (S.P. 83 S.P. 13 S.P. 13var S.P. 82 S.P. 89 S.P. 38);
- Via Euganea, Via Padova, Via Monte Grappa, via Scapacchiò, il tratto compreso tra l'intersezione con via Roma fino al confine con il Comune di Saccolongo, via Roma, via Vittorio Emanuele III tratto compreso tra il ponte sul fiume Bacchiglione e l'incrocio a rotatoria con la via Vegri, via Fracastoro, via Forno tratto compreso tra le vie Don Bosco e l'intersezione con via Aquileia, via Don Bosco e Viale della Repubblica tratto compreso tra la via Padova e il proseguo con la S.P. 13var, via Aquileia, via Manzoni;

- b. il divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi) (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- c. il divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento*, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- d. il **limite di 18** °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e. il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f. il **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato (per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25);
- g. l'**obbligo di interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore, si incentivano le pratiche di interramento immediato, sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;
- h. l'invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- i. il **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- j. l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k. di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

INVITA

Tutti i cittadini ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso di altri mezzi di trasporto a impatto ambientale minore;

AVVISA

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

Che il Sindaco potrà attivare o modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta; qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessità;

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 colore arancio si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 colore rosso si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

Che il livello raggiunto viene comunicato con bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale

(https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm10).

Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo;

Che il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza con intensificazione dei controlli;

Che chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza ovvero per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto, n alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO PIRON CLAUDIO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)